

> FREE WEBINAR



COME AFFRONTARE L'EMERGENZA FINANZIARIA: Decreto liquidità, gestione della cassa e continuità del business

+ Open

Mercoledì 13 maggio - h 15:30
Durata: 1 ora

PARTECIPA ANCHE TU!



Fabrizio Vissio
(Direttore filiale di
Torino di BeneBanca)



Fabio Picchio
(AD Open Finance)



Ferruccio Sassone
(CEO Open srl)

IL PROGRAMMA:

DL Liquidità - Tra comunicazioni mediatiche e processo reale (Fabrizio Vissio – Direttore Filiale di Torino di BeneBanca)



Fabrizio Vissio
(Direttore Filiale di
Torino di BeneBanca)

Cash flow in condizioni critiche: come gestire in modo sano la liquidità aziendale (Fabio Picchio – AD Open Finance)




Fabio Picchio
(AD Open Finance)

Il rischio della bancarotta e la continuità aziendale (Ferruccio – CEO Open srl)



Ferruccio Sassone
(CEO Open srl)



COVID – 19

“La vita è per il 10% cosa ti accade
e per il 90% come reagisci.”

Charles Swindol

CONSULENTI SPECIALIZZATI



BANCHE DIFFERENTI

BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna
(Cuneo) s.c.
Bene Vagienna
Piazza Botero 7 , 12041 Bene Vagienna (CN)
CAB 46000 | ABI 08382



Visio Fabrizio
Resp .Filiale di Torino
Via Andrea Doria n. 10



CERCHIAMO DI FARE LA DIFFERENZA, PRESIDIANDO IL TERRITORIO E SOSTENENDO LE AZIENDE

- In periodi di forte stress economico ed emotivo, per privati ed aziende ed il sistema nel suo complesso, diviene opportuno ed indispensabile essere consapevoli di poter avere un Rapporto con i propri referenti. Una linea diretta con coloro che, nella gestione della Vostra economia, possano dare risposte, consigli, apporti e sostegni pronti e puntuali, consulenziano le Vostre persone con etica e professionalità. Il Vostro interesse nelle mani di chi sa, che quel valore conta. Risposte alle Vostre domande, che scartino le mille interpretazioni e manifestazioni mediatiche.
- Per questo la Nostra Direzione Generale e la Nostra Presidenza, stringono relationships con le Associazioni di Categoria e Confidi, dando alla rete prodotti, formazione e presenza oltre che supporto, al fine di essere vicini ai nostri clienti. Dinamicità, resilienza e prospettiva: questi valori persegue la Bene Banca, giovane seppur con più di cent anni di storia.

D.G. Dott. Barra Simone

Convenzione con Ascom



Vice D.G. Rag. Torta Germano



Presidente CDA Dott. Dogliani Elia

Convenzione con Confartigianato



CONSULENTI E BANCHE PER FILTRARE LE NOTIZIE ED A VOLTE, TRADURLE

fiscomania.com

HOME TRASFERIMENTI TAX PLANNING REDDITI ESTERI ECOMMERCE IVA

Finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello stato

Il testo definitivo del decreto liquidità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La guida ai finanziamenti garantiti, le regole da seguire e gli importi.

<https://fiscomania.com/finanziamenti-fino-a-25-000/>

Investireoggi » Fisco » Bonus attività agricole e pesca: incentivi ISMEA per garanzia prestiti

Prestiti PMI senza garanzia e prima rata dopo 2 anni: dopo 8 anni se il beneficiario non paga risponde allo Stato

<https://www.investireoggi.it/fisco/prestiti-pmi-senza-garanzia-e-prima-rata-dopo-2-anni-dopo-8-anni-se-il-beneficiario-non-paga-risponde-allo-stato/>

DECRETO LIQUIDITÀ RIQUALIFICAZIONE PUNTI E COMMENTI

- Si provvede a riportare in modo schematico ed intuitivo gli articoli del decreto pubblicati sulla Gazzetta n. 94 del 08/04/2020



ARTICOLO 1

MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE **RICHIAMI E RAGGRUPPAMENTO**

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, **SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020** garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

RILASCIO GARANZIA

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

- d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
 - 1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - 2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
 - 3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

APPUNTI DA CONSIDERARE PER I PUNTI 2 D) 1 E 2 D) 2 NELLA PRECEDENTE SLIDE

- 2 d) 1

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

- a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

- 2 d) 2

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- 1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

INDIVIDUAZIONE COMMISSIONI PER LE GARANZIE E COME AGISCONO

le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

Commissioni

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

TIPOLOGIA ED AZIONE

Tipologia

la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

Azione

la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

RESPONSABILITÀ E DOVERI

BANCA

- **Attenzione:**

le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

AZIENDA

- **Attenzione:** oltre ai punti sotto riportati, l'Impresa è tenuta a comunicare alla banca il limite di importo (Vedi Pagina 7 – 2° punto)

l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

DESTINAZIONE FINANZIAMENTO E RENDICONTO

DESTINAZIONE

il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

RENDICONTO

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLI PER NOI MINORI COME RILEVANZA

- **Art.2** – Misure per il sostegno all'esportazione, all'internalizzazione e agli investimenti delle imprese. Definito il processo di Sace con i Ministeri per il rilascio delle garanzie. Definito il RAF (Risk Appetite Framework) ossia la definizione della propensione al rischio, la soglia di tolleranza con **riguardo alla concentrazione del rischio verso controparti.**
- Evidenzia l'inserimento del 14 Bis ove Sace Spa è tenuta a rilasciare Garanzie sotto qualsiasi forma, previa ottemperanza alla normativa Europea
- Enuncia la gestione separata da parte di Sace Spa della contabilità riferita a quanto sopra
- Avvalora il sostegno ai settori Difesa e crocieristico
- **Art.3** - Sace Spa e CDP

CONTRATTUALISTICA E COMUNICAZIONI

ART. 4

ART. 4

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

del esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

anche può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche
contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il

ARTICOLI DEL DECRETO MENO IMPORTANTI AI FINI ISTRUTTORI E DI RECEPIMENTO DOMANDE MA, UTILI AI FINI CONSULENZIALI PER AZIENDA

- Art.5 - Differimento dell entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell insolvenza
- Art. 6 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del Capitale
- Art. 7 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del Bilancio
- Art. 8 – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti a società
- Art. 9 – Disposizioni in materia di Concordato Preventivo
- Art. 10 – Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza
- Art. 11 – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
- **Art. 12 – Fondo solidarietà mutui Prima casa CD. Fondo Gasparrini (Questo richiama l arti 54 del 18/2020 ed è importante)**

ART.13 – VENIAMO A NOI – FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER PMI

- Dati primari su cui ragionare:

) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

Il fatto che il decreto preveda detta condizione deve opportunamente porre un quesito: le banche che accedono direttamente ad Mcc non dovrebbero avere costi mentre, quelle che si interfacciano a mezzo di un service si. Detto costo sarebbe da capire se debba essere recuperato per mezzo degli interessi che il cliente pagherà sul finanziamento durante il regolare ammortamento o, dovrà essere posto come commissione sul C/c. Ritengo a mio personale modo di vedere che, non possa essere decurtato dell'erogato come avviene nella normalità degli altri casi, essendo questo un intervento straordinario dello stato e dei suoi apparati. Sempre che poi possa essere recuperato. Magari è un'interpretazione errata ma, come non ci si fece problema per i fattori anatocistici forse è opportuno fare una riflessione in più che non farla.

- Qui rientra la maggior parte del nostro Business

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

- La percentuale della garanzia è sotto espressa, nel rispetto di:

- ❖ Durata massima 72 mesi (6 anni)

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

- ❖ Importo che tenga conto delle seguenti caratteristiche:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

- Contemplate quindi anche le imprese che non hanno un esercizio chiuso

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è

attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

- <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/autocert.pdf> (Autocertificazione)

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette

- Spaccato e Specificazione

d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);

OPERAZIONI AMMISSIBILI ANCHE CONSOLIDAMENTO: 10% IN PIÙ (ALMENO)

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad **almeno il 10 per cento dell'importo del debito** accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

IN CASO DI ASSENSO ALLA MORATORIA (ART.56 18/2020)

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, **la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;**

alla garanzia del Fondo' **la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;**
connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19' su operazioni ammesse

PUNTO G ED F DEL COMMA 3 SONO RELATIVI A POSIZIONI INADEMPIENTI (VALUTARE) ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILE INADEMPIENZA.

GUARDIAMO I PUNTI H ED I

- Il punto H è relativa alle commissioni che, in caso di mancato perfezionamento non sono dovute. Torniamo quindi alla perplessità citata precedentemente a Pag. 15.
- **Il punto I mette invece il Focus sulla possibilità di avvalersi di altre garanzie oltre quelle dello stato. Per i casi di specie sembra vi siano limiti circoscritti dal suddetto punto.**

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

I FATIDICI 25 K

- Riporto la norma ma OCCHIO AL PREAMMORTAMENTO CHE PARE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DI 24 MESI (link autocertificazione richiamata: <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/autocert.pdf>)

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della

- Quando si definisce concluso

superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o

- In caso di cessione di azienda o nuova costituzione (Es. Dutto)

decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il

CALCOLO TASSO E..ECCO PERCHÉ I COSTI FORSE VANNO RIPRESI SUL TASSO

- Calcolo Tasso
- Leggi:

<https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/impreditoria/quotidiano/2020/04/15/finanziamenti-25-000-euro-compila-modulo-accedere-garanzia-100>

bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

FORMULA TASSO:

$$(REN. + (CDS B. 5Y - CDS I. 5Y)) + 0.20\%$$

- Rendistato: pubblicato sul sito Bank it
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-mef/rendistato-rendiob/>
- <https://www.assinews.it/04/2020/lenigma-del-tasso-del-prestito-25-mila-euro/660073183/>

4 anni e 7 mesi – 6 anni e 6 mesi:	0,660	0,388	1,034
------------------------------------	-------	-------	-------

- CDS Banche 5 anni: Il Cds Banche è la media delle quotazioni dei Credit Default Swap in euro a 5 anni delle principali banche per totale dell'attivo operanti in Italia, non considerando nella media il valore più elevato e il valore più basso. Attualmente la media è il 2,21%. (10/04/2020)

- CDS Italia 5 Anni: I CDS più indicativi sono quelli a 5 anni. Le banche che hanno CDS con più alto spread punti base, sono quelle che il mercato rappresenta più rischiose. Il CDS esprime la percezione di rischio che il mercato ha di quell'azienda, ma non è sempre detto così.
- <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/differenza-tra-credit-default-swap-e-spread.htm>
- <https://www.cnbc.com/italy-government-bonds/>

ITA 5-YR

1,289

+0,036 ▲

- Il tasso riferito al mese di Aprile è pari al 1,836%
- Il tasso si considera fisso per tutta la durata e viene certificato la momento dell erogazione.

CONCESSIONE FINANZIAMENTO

2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

RICHIESTE DI CLIENTI CON RICAVI NON SUPERIORI A 3200K

n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi **non superiore a 3.200.000 euro**, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;

di determinati settori economici o filiere d'impresa;
costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore
alle quali in ogni caso possono conferire risorse al Fondo ai fini della

ULTIMI ARTICOLI NON RILEVANTI PER BCC . ANNOTIAMO PERO' IL SEGUENTE

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Al via le richieste di prenotazione al Fondo dei prestiti fino a 25 mila euro

Si tratta dei finanziamenti con garanzia statale del 100% e concessione automatica per partite IVA individuali e micro, piccole e medie imprese

di Enrico ZANETTI

È partita la corsa all'accorpamento dei **finanziamenti** fino a 25.000 euro (fermo restando il limite massimo del 25% del fatturato), con garanzia statale del 100% e concessione automatica da parte del Fondo centrale di garanzia per le PMI, a favore di partite IVA individuali, microimprese e piccole e medie imprese fino a 50 milioni di euro di fatturato o 40 milioni di euro di attivo e massimo 499 dipendenti.

Per il Mediocredito centrale ha cominciato con una serie di aver messo a disposizione già dalle 18:00 sul sito del Fondo "con piena operatività", la procedura on line che consente alle banche di caricare le **richieste** di garanzia sui finanziamenti. La comunicazione "supera" dunque le lettere finanziate ieri dall'ABI agli associati (in UCR/000723), secondo la quale, "come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC)", il Portale del Fondo centrale di garanzia per le PMI avrebbe iniziato a consentire l'inserimento da parte delle banche delle relative richieste di garanzia a partire da oggi 17 aprile.

Questo fondamentale **step operativo** consente alle banche di procedere concretamente all'erogazione dei finanziamenti, una volta ricevuto dal Fondo il riscontro della presa in carico della pratica.

Se infatti, per questi finanziamenti, la banca non deve attendere la conclusione dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo per l'erogazione del finanziamento coperto dalla garanzia, è d'altro canto evidente che, senza una comunicazione di formale presa in carico dell'istanza da parte del Fondo, ciascuna banca rimarrebbe esposta al rischio che il medesimo beneficiario faccia richiesta a più istituti di credito, con conseguente improcedibilità delle richieste successive alla prima e conseguente mancanza della garanzia statale sugli

Per quanto concerne la **compilazione** del modulo "Allegato 4-bis", ABI precisa che:

- in corrispondenza del punto 13 del modulo, va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento, con possibilità di scrivere semplicemente "liquidità";

- in corrispondenza del punto 17 del modulo vanno indicati gli eventuali altri aiuti di cui si è fruito, tra quelli arrivati dall'Italia nel contesto degli aiuti di cui al punto 11 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 29 marzo 2020 e successive integrazioni (il punto 17 non va compilato se non si è fruito di detti altri aiuti, ma soltanto di eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo centrale di garanzia).

Quando la banca ha acquisito i documenti, può procedere a **inserire** le relative informazioni sul Portale del Fondo di Garanzia e, una volta ricevuto riscontro della presa in carico della pratica, può procedere all'erogazione del finanziamento senza attendere la conclusione dell'istruttoria.

Nella sua lettera agli associati, ABI ricorda che l'impresa potrà accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle sue richieste di garanzia e per evadere, in una fase successiva, eventuali **adempimenti** a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o esclusioni di garanzia.

Le credenziali per l'accesso al Portale sono inviate dal fondo all'impresa sull'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo, salvo che l'impresa già ne disponga

Il fattore tempo gioca un ruolo non secondario

rebbe esposta al rischio che il medesimo beneficiario faccia richiesta a più istituti di credito, con conseguente improcedibilità delle richieste successive alla prima e conseguente mancanza della garanzia statale sugli importi nel mentre erogati.

Per arrivare alla comunicazione di presa in carico della pratica, il soggetto che richiede il finanziamento assistito da garanzia deve presentare alla banca, debitamente compilati e sottoscritti, l'**apposito modulo** predisposto dal Fondo di garanzia "Allegato 4-bis", corredato dalla documentazione e dagli eventuali ulteriori moduli richiesti dalla banca, con allegato un documento in corso di validità del sottoscrittore.

dicato nel modulo, salvo che l'impresa già ne disponga.

Il fattore tempo gioca un ruolo non secondario

Inutile dire che, con una dotazione finanziaria aggiuntiva del Fondo di soli 1.729 miliardi e la deliberazione di una leva finanziaria di appena 1 a 3 da parte del consiglio di gestione (si veda ["1.400 miliardi e oltre per la liquidità delle imprese di cui non c'è traccia nei decreti"](#) del 15 aprile 2020), il **fattore tempo** nella presentazione delle richieste al Fondo, prima che la sua capacità operativa possa risultare interamente assorbita, gioca un ruolo non secondario.

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Comunicazione-intermediari-aprile.pdf>

Banca d'Italia: dalle banche più sforzi sulle misure per la liquidità

La raccomandazione agli istituti di credito: subito istruzioni chiare e omogenee su regole e procedure sui finanziamenti garantiti dallo Stato ma valutare i rischi di infiltrazione della criminalità

Sostegno a chi è in difficoltà

Ma Banca d'Italia raccomanda alle banche pure di estendere, su base volontaria, le misure varate dal governo «anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti». L'istituto centrale sottolinea come «Le raccomandazioni si riferiscono anche alle misure adottate su base volontaria e valgono, in quanto applicabili, anche laddove i rapporti con la clientela siano ordinariamente tenuti per il tramite di reti esterne».

La Banca d'Italia ha inviato alle banche una raccomandazione per «intensificare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi per l'utenza e per agevolare l'accesso alle misure di sostegno previste dai decreti del governo». Il documento chiede alle banche di «fornire senza indugio istruzioni chiare e omogenee alle proprie reti sulle regole e procedure interne da adottare, al fine di assicurarne uniformità di applicazione» potenziando i canali web e telefonici

CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DEL CASH FLOW

#1 GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE

#2 GESTIRE IL RAPPORTO CON I FORNITORI

#3 PIANIFICARE GLI ACQUISTI

#4 BUDGET DI CASSA

#5 GESTIONE COSTO DEL PERSONALE

#6 USARE FINANZA AGEVOLATA

#7 CREDIT MANAGEMENT



Intervista a Fabio Picchio:

Link <https://www.youtube.com/watch?v=XkzZGHkC7iE>





Le «insidie» del DL 23 dell'8 aprile 2020

I quattro articoli fondamentali per la continuità.....

Codice crisi d'impresa e BILANCIO 2020

Traduzione **Art 6**: non si applicheranno ai bilanci dell'esercizio 2020 i provvedimenti che di solito bisogna adottare per perdite che intaccano il patrimonio netto in misura rilevante o lo azzerano.

Traduzione **Art 7** : nel fare il bilancio 2020 valuterò magazzino crediti e assets come se non fosse successo nulla.



ATTENZIONE ALL'Art 5: Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, **salvo quanto previsto al comma 2.**».

Cosa dice il Comma 2: L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale,



Codice crisi d'impresa e RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori hanno i seguenti obblighi [Art 378](#)

- **«Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (All'articolo 2476 del codice civile)**
- **Nomina degli organi di controllo (Art. 379)**



TRADUZIONE: gli obblighi di base della Codice della Crisi
sono in vigore da marzo 2019



Codice crisi d'impresa e BILANCIO 2020

Traduzione **Art 10**: non si può chiedere il fallimento di nessuno fino al 30 giugno.



TRADUZIONE: ATTENZIONE A CLIENTI E FORNITORI



***Finalità** di questi provvedimenti:
utilizzare uno strumento largamente
sperimentato come la Legge Fallimentare in
modo da «rassicurare» **tutti gli operatori**
nell'attuale momento di incertezza
economica*



RISCHIO FALLIMENTO

Cosa succede se, nonostante l'accesso al finanziamento, l'impresa non riesce a superare la crisi e fallisce?



Il rischio (elevato) è che gli amministratori delle imprese beneficiarie dei finanziamenti siano chiamati a rispondere di bancarotta

Nel decreto 23 infatti **non ci sono deroghe al penale fallimentare!!!!**



Nell'ipotesi di fallimento il gestore del Fondo di garanzia si insinuerà nella procedura concorsuale ed il curatore fallimentare sarà tenuto a denunciare l'amministratore dell'impresa per bancarotta preferenziale.



COME TUTELARSI → QUINDI COSA DEVO FARE?



PIANIFICARE E ORGANIZZARMI DOCUMENTANDOLO!!

Quali strumenti per rilevare tempestivamente la crisi ? → **BUDGET DI CASSA !!!! Non ne esistono altri efficaci**

come dimostro che **l'assetto organizzativo** è adeguato? → **Descrivendolo ad un soggetto esterno che lo certifica**



COME TUTELARSI → QUINDI COSA DEVO FARE?

Come mi tutelo dai rischi penali derivanti dalla richiesta di finanziamento nel caso si verifichi comunque il rischio di perdita di continuità?

Predisponendo con la massima cura e prudenza il Budget di cassa almeno a 6 mesi con la dichiarazione e la documentazione rilasciata alla banca sulle informazioni per la valutazione del merito creditizio, poi utilizzate dal Fondo di garanzia per le misure di accantonamento

Elaborando Business plan e analisi degli scostamenti = pianificazione e controllo gestione, per attestare **nel corso del tempo** la sussistenza di una situazione idonea a consentire la futura ripresa economica



reactions



QUESTION TIME





Ing. A. Thomas Candego
thomas.candego@opentorino.it
3394475071
Skype: ing.candego